



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0039697 P-4.17.1.14.5  
del 11/07/2011



5920145

al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
IGOP  
via XX Settembre, 97  
00187 - ROMA

OGGETTO: richiesta parere in merito alla contrattazione del personale del Comparto Università.

Si riscontra, di seguito, la richiesta in oggetto pervenuta dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, che unitamente si allega, afferrante problematiche generali relative a problemi applicativi di alcuni istituti di contrattazione integrativa del trattamento accessorio del personale.

Giacché con riferimento alle questioni estrapolate risulta in ogni caso **necessario acquisire il parere del Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato – IGOP**, si sottopone previamente a codesta amministrazione l'ipotesi di risposta, in modo da addivenire ad un avviso comune.

1. Si richiede un parere in merito all'applicabilità degli istituti della valutazione ai fini della corresponsione dell'**indennità mensile di cui all'art. 88, c. 2, lett. f)**, del CCNL sottoscritto il 16/10/08 e relativo al comparto Università. Si precisa, peraltro, che - successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui alla legge n. 133/2008 (art. 67, c. 9) ed alla L. 203/2008 (art. 2, c. 32) l'Ateneo ha emanato un regolamento con cui ha stabilito le modalità di erogazione al personale delle indennità previste dal contratto integrativo secondo determinate percentuali in proporzione al risultato della valutazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad un'analisi sia delle disposizioni contrattuali che legislative che regolano l'istituto.

L'indennità mensile citata è stata istituita dall'articolo 41, comma 4, del CCNL sottoscritto il 27/01/2005, secondo il quale "*nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'articolo 67 del CCNL 9/08/2000 (...), gli Atenei istituiranno un'indennità accessoria mensile erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità*".

Successivamente, il CCNL sottoscritto il 28/03/2006 (artt. 5, c.2 e 10, comma 1, lett. e) ha specificato che tale emolumento "*non è decurtabile se non in caso di sciopero*" ed ha destinato al



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

finanziamento dello stesso specifiche risorse nell'ambito di quelle previste per il trattamento accessorio (quota parte dell'incremento previsto del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività, pari allo 0,30% del monte salari dell'anno 2003 ).

Il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ha ribadito sia il carattere accessorio dell'indennità mensile (art. 83, relativo alla struttura della retribuzione), sia il finanziamento a carico del Fondo per la produttività (art. 88, c. 2 lett. f), a tal fine destinando specifiche risorse confluite nello stesso (quota parte pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2005). Tale ultimo contratto nazionale ha tuttavia specificato che ***“in sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri ed i valori di riparto”***.

Pertanto, le disposizioni contrattuali sottoscritte negli anni 2005 e 2006 indicano alcune caratteristiche di tale emolumento accessorio, quali *il carattere di generalità e la non decurtabilità dello stesso*. Dalla sottoscrizione del CCNL del 2008, è possibile invece individuare, almeno per la parte gravante sulle risorse incrementali ivi previste, uno specifico ruolo affidato alla *contrattazione integrativa*, ossia quello di definire i criteri ed i valori di riparto delle risorse.

Ciò posto, appare ora necessario illustrare le disposizioni legislative adottate da ultimo con riferimento sia al ruolo della contrattazione integrativa che alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale. Quest'ultime, infatti, sono tra loro strettamente collegate e si impongono gerarchicamente - nonché per il principio di successione delle fonti nel tempo - a quelle di rango contrattuale.

Relativamente al primo aspetto, come già chiarito nella Circolare n. 7 di questo Dipartimento, l'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come innovato dal d.lgs. n. 150/09, ha affidato alla contrattazione integrativa lo specifico compito di *“assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3”*.

Tale ultimo articolo del decreto legislativo n. 165/01, come novellato, nel disciplinare il trattamento economico accessorio, stabilisce che questo deve derivare dalla remunerazione della performance individuale, della performance organizzativa - con riferimento cioè all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione - nonché dell'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, enfaticamente la relazione tra trattamento accessorio definito in sede di contrattazione collettiva e valutazione della prestazione lavorativa. Tale principio di stretta correlazione è infatti rintracciabile nel nostro ordinamento già con l'articolo 7, comma 5, del d.lgs. 165/01, e con l'art. 2, c. 32, della L. 22/12/2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), il quale sancisce che, a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico accessorio deve essere corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

In base agli elementi contrattuali e legislativi esposti, quindi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/01, secondo il quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi, si ritiene che **l'indennità mensile del comparto Università, qualificata dalla contrattazione nazionale quale trattamento accessorio, debba considerarsi, con la sottoscrizione del CCNL del 16/10/08, emolumento variabile quantomeno per la parte finanziata in incremento dal medesimo contratto nazionale, il cui valore e criteri di riparto sono definiti dalla contrattazione integrativa, in stretta relazione con forme di valutazione della prestazione lavorativa già richiamate.**

2. L'amministrazione richiede inoltre un parere in ordine alla possibilità di **incrementare il fondo di ateneo relativo all'anno 2009 (importi fissi) con il differenziale tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio** (art. 87, c.1, lett. e, CCNL del 2008), ritenendo che tali importi integrino il fondo quali *"importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro"* e non rientrano nel limite di cui all'art.67 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2009.

Analogamente si richiede un avviso a questo Dipartimento in relazione alla **possibilità di incrementare il fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti** (art. 87, c. 2, CCNL del 2008).

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare la linea distintiva posta dalle norme in epigrafe fra costituzione e finanziamento del fondo (art. 67, c. 5, del decreto legge n.112/2008) .

Per la costituzione del fondo dell'anno 2009 si fa riferimento all'importo certificato al 2004, ridotto del 10 per cento. Al riguardo il c. 5 del D.L. 112 del 2008 ha sostituito il comma 189 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ma ha lasciato in vita il comma 191 e, cioè, la possibilità di incrementare l'ammontare complessivo dei fondi con gli importi fissi previsti dai CCNL che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo con la circolare n. 31 del 14 novembre 2008, ha chiarito che *"l'ammontare del Fondo (...) potrà essere superato **esclusivamente** (oltre che n.d.s) dagli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultano già confluiti nel Fondo dell'anno 2004, .... (anche) dall'importo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati. La quantificazione di tali incrementi andrà dimostrata nell'apposita relazione tecnica da sottoporre agli organi di controllo"*.

Ne deriva che a seguito della *costituzione* del predetto fondo, quantificato nei citati importi (importo del fondo 2004, defalcato di un ulteriore 10 per cento) lo stesso fondo potrà essere *finanziato* con le modalità previste dal CCNL, che individuano, secondo un dettato cogente, le varie poste in entrata. Tale importo complessivo potrà essere a sua volta superato esclusivamente dagli



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

“importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali che non risultano già confluiti nel Fondo dell’anno 2004” nonché dalla “RIA dei cessati”.

Le considerazioni che precedono consentono di rispondere ai quesiti oggetto dell’interrogazione.

Con riferimento alle somme derivanti dal “differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio di categoria” si ritiene che tali somme, pur potendo in ipotesi concorrere al legittimo superamento dell’ammontare del fondo 2009 negli importi relativi all’anno 2004, ridotti del 10 per cento, vada comunque inteso come riassegnazione al fondo di risorse che erano precedentemente a carico del medesimo. Detto diversamente, la norma di riferimento concreta una mera “restituzione” al fondo di quanto precedentemente trasferito nei competenti capitoli di bilancio nelle due ipotesi previste (cessazione definitiva dal servizio o passaggio di categoria), ma esclusivamente nei limiti di quanto già erogato dal medesimo fondo per la progressione in oggetto.

Secondo le considerazioni che precedono non pare inoltre possibile destinare all’incremento del fondo ulteriori risorse - anche in caso di attivazione dei nuovi servizi ex art. 87, comma 2, del CCNL Università del 16-10-2008 - se non fino alla concorrenza con l’importo del fondo certificato al 2004, defalcato di un ulteriore 10 per cento.

Con particolare riferimento alla costituzione del fondo, appare infine utile rammentare che il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, all’articolo 9, comma 2-bis, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

3. Infine codesto Ateneo domanda se l’art.88, c. 5, del CCNL 16/10/2008 del Comparto Università, il quale prevede che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario siano portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita, possano incrementare il fondo di Ateneo ovvero soggiacciono analogamente ai limiti previsti dalla legge finanziaria 2006.

La legge per ultimo richiamata (legge n. 266 del 2005) stabilisce in via espressa al c. 195, dell’art. 1, che i risparmi derivanti dall’applicazione del comma 189 della stessa legge, come sostituito dall’articolo 67, comma 5, del D.L. 112/2008, costituiscono economie di bilancio, concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

D'altra parte anche il comma 6 dell'art. 67 del D.L. 112/2008 stabilisce segnatamente che "le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368".

Si ritiene, quindi, che possano essere portate al fondo relativo all'anno successivo solo quelle **risorse che non derivano dalla decurtazione dello stesso fondo in virtù di quanto previsto dall'art. 67, comma 5, del D.L. 112 del 2008, in combinato disposto con l'art. 1, comma 195 della legge n. 266 del 1995**, che impongono una diversa finalizzazione ai "risparmi" imposti in conseguenza dei tagli ai fondi di amministrazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
(Dott. Valerio Talamo)